

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE: AGGIORNAMENTI (Marzo 2009)

Dopo l'ultima decisione delle [Sezioni Riunite 1/QM/2009](#) si profila l'ipotesi di un nuovo rinvio degli atti alla Corte Costituzionale.

Ebbene sì, sembra proprio che la questione del diritto al cumulo intero su più trattamenti pensionistici pubblici sorti in data anteriore al 1995 sia interminabile.

La Corte Costituzionale con [ord. 119/08](#), restituendo gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che tuttora vieterebbero il cumulo intero dell'i.i.s. in ipotesi di contestuale percezione di più trattamenti pensionistici pubblici, aveva indirizzato i giudici contabili ad una lettura delle norme costituzionalmente orientata tenuto conto, soprattutto, della sopravvenuta L.296/2006 (Finanziaria 2007) che avrebbe eliminato con due commi (774 e 776 dell'articolo 1) ogni possibilità di richiamo alla previgente normativa sul divieto di cumulo dell'i.i.s. (prevista della L. 324/1959 e succ. integrazioni e modificazioni) per le pensioni sorte ante il 1°/1/1995.

Era lecito quindi attendersi una giurisprudenza più attenta ai richiami della Consulta, che ripercorresse quantomeno il ragionamento logico-giuridico seguito dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Toscana ([sent. 350/2008](#), da noi già in precedenza commentata). Al contrario, ancora una volta, la maggior parte delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni d'appello con decisioni contrastanti e divergenti hanno creato sperequazioni tra i pensionati in identiche posizioni giuridiche.

Tale anormale situazione, che si protrae da anni, non potrà trovare soluzione con l'ultima decisione della Corte dei conti a [Sezioni Riunite \(1/QM/2009\)](#), che ha sostanzialmente confermato la persistenza del divieto di cumulo intero dell'i.i.s. su più contestuali pensioni anteriori al 31/12/1994 anche dopo la L. 296/06 richiamata nell'ordinanza 119/08 della Consulta.

A questo punto restiamo in attesa della ulteriore ed inevitabile trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, almeno da parte degli stessi giudici che avevano sollevato la questione rimasta ancora sospesa (cfr l'ordinanza 119/08 precitata).